

**REGOLAMENTO (CEE) N. 647/76 DELLA COMMISSIONE**

del 24 marzo 1976

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° aprile 1976**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968<sup>(3)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che la situazione attuale del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, particolarmente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere una restituzione all'esportazione di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 330 kg, all'esportazione di alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 1 ed all'esportazione per talune destinazioni, di alcune carni congelate figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 2;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizio-

nali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che l'articolo 92 dell'atto d'adesione<sup>(4)</sup> prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regola-

mento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni UC/100 kg
		Peso vivo
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura : — bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 330 kg	40,00 <sup>(1)</sup>
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene	70,00 <sup>(1)</sup>
22. e ex 33.	busti e quarti anteriori con un minimo, rispettivamente, di quattro paia di costole o di quattro costole ed un massimo di tredici paia di costole o di tredici costole, con o senza la pancia ; le costole possono essere intere o tagliate	56,00 <sup>(1)</sup>
ex 33.	selle e quarti posteriori, esclusi i busti e i quarti anteriori con, rispettivamente, più di otto paia di costole o più di otto costole ; le costole possono essere intere o tagliate	84,00 <sup>(1)</sup>
bb)	di bovini adulti :	
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	70,00 <sup>(1)</sup>
22. e ex 33.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia	56,00 <sup>(1)</sup>
ex 33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate	84,00 <sup>(1)</sup>
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati	56,00 <sup>(1)</sup>
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente : — ogni pezzo imballato individualmente	82,00 <sup>(1)</sup>
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei <sup>(2)</sup> , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	70,00 <sup>(1)</sup>
bb) e ex cc)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei <sup>(2)</sup> , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	56,00 <sup>(1)</sup>
ex cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei <sup>(2)</sup> , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	84,00 <sup>(1)</sup>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni UC/100 kg Peso netto		
dd)	altri :			
11.	pezzi non disossati : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei <sup>(*)</sup> , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	56,00 <sup>(1)</sup>		
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente : — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti — ogni pezzo imballato individualmente, per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(*)</sup> , della Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	73,50 <sup>(1)</sup>  82,00 <sup>(1)</sup>		
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	36,50 <sup>(1)</sup>		
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, escluse quelle finemente omogeneizzate <sup>(*)</sup> , contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina :	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	33,27	32,30	35,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	19,96	19,38	21,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	13,31	12,92	14,00
	4. 20 % o più e meno del 40 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	6,65	6,46	7,00

<sup>(1)</sup> Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuito dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9).

<sup>(\*)</sup> Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1).

<sup>(\*)</sup> Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

**N.B. :** In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.